

6. LE CONDIZIONI DI ATTUAZIONE

Il presente capitolo descrive le condizioni di attuazione del POR Campania. Gli aspetti relativi all'attuazione non trattati esplicitamente nelle pagine seguenti sono regolati dalle disposizioni del Quadro Comunitario di Sostegno per le Regioni dell'Obiettivo 1, in conformità con il Regolamento (CE) n. 1260/1999. Il contenuto del presente capitolo potrà essere modificato da disposizioni adottate in applicazione dell'art. 53.2 del citato Regolamento.

6.1. Coordinamento degli interventi dei Fondi Strutturali

6.1.1 Autorità di gestione

L'Autorità di gestione del Programma Operativo Regionale 2000-2006 (POR) è la Regione Campania - Giunta Regionale - Dipartimento per l'Economia (di cui agli articoli 10 e 11 della Legge Regionale n. 11 del 4/7/1991).

Responsabile del Dipartimento è il Presidente della Giunta Regionale ovvero un suo delegato (in conformità a quanto disposto del citato art.11 della L.R. n.11/91), assistito a livello tecnico, nello svolgimento delle funzioni di autorità di gestione del POR, dal Responsabile del Coordinamento del FESR.

Indirizzo: Napoli, via S. Lucia n. 81.

Posta elettronica provvisoria: campania.ue@wxt.com

Fanno parte del Dipartimento per l'Economia i responsabili dei Fondi strutturali e i Dirigenti pro-tempore delle Aree Generali di Coordinamento interessate all'attuazione del programma.

Il Dipartimento per l'Economia, nella sua funzione di Autorità di Gestione del POR 2000/2006, opererà con uffici che risponderanno alle sue direttive e svolgeranno unicamente attività specifiche in materia di Fondi strutturali, con personale e mezzi adeguati allo scopo nonchè, ove necessario, con la collaborazione di esperti. Al momento della sua approvazione, il complemento di programmazione conterrà lo schema completo degli uffici di cui sopra (con indicazione delle funzioni loro attribuite, del personale, dei mezzi disponibili e delle relazioni funzionali-gerarchiche con il Dipartimento per l'Economia), con indicazione dei relativi atti formali di identificazione e attribuzione delle funzioni stesse.

Il Dipartimento per l'Economia è convocato dal Presidente della Giunta Regionale almeno una volta al mese e ogni qual volta sia necessario esaminare questioni che attengono il POR nel suo insieme. Il "Responsabile tecnico" del Dipartimento riferisce al Comitato di Sorveglianza del POR sull'attività svolta e sulle decisioni assunte dal Dipartimento stesso.

6.1.2. Attività di coordinamento

Coordinamento tra i Fondi

Nel Dipartimento per l'Economia viene istituito il Comitato di Coordinamento (*Conferenza dei responsabili dei fondi strutturali e degli assi*) per la gestione del POR, con delibera di Giunta Regionale, entro 15 giorni dall'approvazione del POR Campania da parte della Commissione europea. Fin dal momento della sua approvazione il complemento di programmazione conterrà menzione degli atti formali di costituzione del Comitato di Coordinamento, una descrizione completa della sua composizione e delle funzioni ad esso attribuite, nonché l'indicazione della periodicità delle sue riunioni. Il Comitato di Coordinamento, presieduto dal Responsabile del Dipartimento o da suo delegato, è responsabile del coordinamento a livello di Programma; è composto dai responsabili dei fondi strutturali e dai sei responsabili di asse del POR.

La responsabilità del coordinamento per ciascun Fondo strutturale è affidata a:

FESR:	Struttura: Area Generale di Coordinamento Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in Materie di Interesse Regionale. Indirizzo: Napoli, Via A. De Pretis, 130 Responsabile: Dirigente pro-tempore Posta elettronica provvisoria: (campania.ue@wxt.com)
FEOGA:	Struttura: Area Generale di Coordinamento Sviluppo Settore Primario. Indirizzo: Napoli, Centro Direzionale, Is. A6 Responsabile: Dirigente pro-tempore Posta elettronica provvisoria: (gaelandi@tin.it)
SFOP:	Struttura: Area Generale di Coordinamento Sviluppo Settore Primario. Indirizzo: Napoli, Centro Direzionale, Is. A6 Responsabile: Dirigente pro-tempore Posta elettronica provvisoria: (gaelandi@tin.it)
FSE:	Struttura: Area Generale di Coordinamento Istruzione, Formazione Professionale, Mercato del lavoro. Indirizzo: Napoli, Centro Direzionale, Is. A6 Responsabile: Dirigente pro-tempore Posta elettronica provvisoria: in via di istallazione

I Responsabili dei Fondi strutturali si impegnano ad attivare un flusso continuo di informazioni e comunicazioni ai responsabili di misura ed agli uffici operativi, nonché a trasmettere le indicazioni e le direttive formulate dal Dipartimento per l'Economia..

Coordinamento tra livello centrale e regionale

Il coordinamento tra i Programmi Operativi Nazionali (PON) e il POR, verrà assicurato attraverso:

- la partecipazione al Comitato di Sorveglianza del POR delle Amministrazioni titolari di linee di intervento nell'ambito del POR;
- la presentazione al Comitato di Sorveglianza del POR, almeno una volta l'anno, di un documento relativo alla territorializzazione degli interventi, attuati sia dagli organismi centrali che da quelli locali, Regione inclusa, tenendo conto delle informazioni disponibili a livello di QCS;
- l'invio periodico, da parte del Dipartimento per l'Economia alle amministrazioni di cui sopra, di un documento che illustri le operazioni e gli interventi effettuati nei settori di competenza.

Coordinamento a livello regionale

La complessità degli adempimenti attuativi del POR, anche in rapporto agli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, richiede una forte specializzazione dell'apparato tecnico-amministrativo regionale preposto alla realizzazione ed all'implementazione del POR Campania.

A tal fine il Dipartimento per l'Economia ha la responsabilità di assicurare l'efficiente e tempestiva realizzazione del programma stesso nonché di dettare indirizzi unitari per quanto attiene ai tempi, alle procedure, al monitoraggio ed al controllo delle azioni attuate dai responsabili delle singole misure e dei Progetti Integrati, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 34 del Reg. (CE) n. 1260/1999.

Funzioni del Comitato di Coordinamento

Nell'ambito del Dipartimento per l'Economia, il Comitato di Coordinamento citato in precedenza ha funzioni consultive e propositive su tutto ciò che riguarda l'attuazione del POR. Si riunisce

almeno due volte al mese ed è responsabile della preparazione degli atti per il Comitato di Sorveglianza del POR. Per l'espletamento di tali compiti il Comitato di Coordinamento si avvale della Segreteria Tecnica del Dipartimento per l'Economia.

Se determinate questioni relative al coordinamento e all'attuazione del POR non sono risolte dal Comitato di Coordinamento, il responsabile del Dipartimento per l'Economia le sottopone al Comitato di Sorveglianza del POR nella prima seduta utile. In tal caso, tutti gli interessati devono conformarsi alle decisioni del Comitato di Sorveglianza.

Compiti specifici del Comitato di Coordinamento sono:

- a) L'elaborazione del Complemento di programmazione.
- b) La definizione delle caratteristiche dei Progetti integrati (tenuto conto di quanto stabilito nel POR), le loro procedure di predisposizione e attuazione, la loro dotazione finanziaria.
- c) L'elaborazione di indirizzi e indicazioni per il Dipartimento per l'Economia, a cui devono conformarsi le attività delle Aree Generali di Coordinamento interessate. In particolare il Comitato di Coordinamento è responsabile della redazione del "Piano di lavoro" delle strutture coinvolte nell'attuazione del P.O.R., sulla base dell'individuazione degli uffici e delle funzioni effettuata e illustrata nel complemento di programmazione (cfr. punto 6.1.1). Il "Piano di lavoro" dovrà provvedere alla quantificazione degli obiettivi di ciascun ufficio e alla loro relativa graduazione nell'arco temporale di riferimento, nonché alla definizione di eventuali sistemi di "premio" o "sanzione" da applicarsi sulla base dei risultati conseguiti. Nella redazione del "Piano di lavoro" il Comitato di Coordinamento determinerà gli impegni operativi che ciascun ufficio dovrà assolvere nel corso dell'anno in rapporto agli obiettivi generali fissati dall'autorità di gestione del POR. A tal fine si dovranno determinare i carichi di lavoro ed i tempi di svolgimento degli impegni suddetti, tenendo conto degli adempimenti tecnico-amministrativi connessi agli iter procedurali. Il "Piano di lavoro" sarà approvato dal Dipartimento per l'Economia in seduta collegiale al più tardi entro un mese dall'approvazione del complemento di programmazione da parte del Comitato di Sorveglianza del POR. Il Comitato di Coordinamento provvederà, inoltre, a verificare, con cadenza mensile, il raggiungimento degli obiettivi disaggregati per singolo Fondo strutturale. Il Comitato di sorveglianza del POR sarà informato costantemente sul contenuto e sugli sviluppi del "Piano di lavoro".
- d) L'elaborazione della metodologia e dell'organizzazione del sistema di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale, in linea con quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1260/1999 e con le indicazioni del QCS, previa creazione di un adeguato sistema informativo capace di collegare in rete l'Ufficio di monitoraggio del Dipartimento con il Responsabile di ciascun Fondo (a tale proposito si veda anche il punto successivo del presente Capitolo relativo al monitoraggio).
- e) La predisposizione dei criteri per la informatizzazione delle procedure amministrative.
- f) La predisposizione dei criteri per la redazione dei bandi e della modulistica per la presentazione di istanze di finanziamento.
- g) L'individuazione, di concerto con il Nucleo per la valutazione degli investimenti pubblici regionali, dei criteri per la predisposizione dei bandi per la selezione del valutatore indipendente e di eventuali società di monitoraggio e/o assistenza, tenuto conto delle indicazioni del QCS e degli indirizzi metodologici che saranno definiti a livello nazionale.
- h) La determinazione dei criteri per rendere omogenea la redazione delle certificazioni di spesa e della rendicontazione da trasmettere alla Commissione, tenuto conto degli indirizzi definiti a livello nazionale.

Gli adempimenti previsti alla lettera b), d), e) e h) andranno assolti dal Comitato di Coordinamento entro 60 giorni dalla sua istituzione. Essi formeranno parte integrante del Complemento di programmazione che, conseguentemente dovrà contenere, fin dal momento della sua approvazione:

- i criteri per la informatizzazione delle procedure;
- le procedure per l'effettuazione del monitoraggio.

Il Comitato di Coordinamento collabora strettamente e si avvale delle competenze e delle funzioni che sono chiamate a svolgere:

- il Nucleo per la Valutazione degli investimenti pubblici regionali di cui alla legge 144/99, le cui funzioni e competenze sono riportate al punto 6.4.5;
- l'Ufficio controllo di gestione (vedi punto 6.4.6) previsto dal Regolamento (CE) n. 2064/97 - Ufficio "terzo" (rispetto alle Strutture regionali responsabili della programmazione, dell'implementazione, dell'attuazione e della gestione del POR) che individua le piste di controllo ed effettua le verifiche campionarie (a tale proposito si veda anche il punto 6.4.6);
- l'Autorità Ambientale (vedi punto 6.2.2.)

Il Presidente della Giunta Regionale, con proprio atto monocratico, provvede alla nomina dei Componenti del Nucleo per la Valutazione degli investimenti pubblici regionali, nonché all'istituzione dell'Ufficio controllo di gestione e dell'Autorità Ambientale; tali adempimenti dovranno essere definiti entro 60 gg. dall'approvazione del POR e, comunque, antecedentemente alla prima riunione del CdS del QCS.

Strutture di supporto al Dipartimento per l'Economia

A supporto del Dipartimento per l'Economia, di cui al punto 6.1.1 di questo capitolo, è istituita una struttura composta dalle seguenti unità operative (il dettaglio della composizione della struttura sarà fornito nel complemento di programmazione - nell'ambito dell'individuazione degli uffici coinvolti nell'attuazione del POR - fin dal momento della sua approvazione):

- 1a) *Unità per la pubblicità, l'informazione, ed il sistema informativo*, con i seguenti compiti:
 - svolgere l'attività di pubblicità ed informazione connessa all'utilizzo dei fondi comunitari e delle misure programmate con il P.O.R. (sportello informativo) e redigere il piano della comunicazione;
 - garantire la diffusione dei bandi, delle successive relative graduatorie curando il loro inserimento nel sito informativo della Regione;
 - assicurare la gestione unitaria del sistema informatico per la raccolta, la elaborazione e la trasmissione all'IGRUE ed alla Commissione europea delle informazioni relative al monitoraggio finanziario, fisico e procedurale.
- 1b) *Unità per il monitoraggio degli interventi*, con i seguenti compiti:
 - assicurare lo svolgimento di tutta l'attività direttamente ed indirettamente connessa alla impostazione e funzionamento del sistema di monitoraggio del P.O.R.
 - garantire il collegamento tra il Comitato e le Strutture regionali o esterne delegate all'attuazione delle varie misure e dei Progetti Integrati;
 - assicurare il collegamento tra Regione, Unità centrale di monitoraggio IGRUE, il DPS del MTBPE e tra Regione e Commissione europea;
 - redigere la struttura delle schede di rilevazione degli elementi procedurali, fisici e finanziari delle singole misure ed azioni ed assicurare la trasmissione delle stesse ai diversi Responsabili di misura e di Progetti Integrati.-
 - provvedere alla raccolta informatizzata, con scadenza trimestrale, delle schede compilate da parte dei Responsabili di misura e dei Progetti Integrati, curandone l'elaborazione, la trasmissione all'IGRUE e al DPS del MTBPE;
 - mantenere i collegamenti con l'Ufficio del Bilancio regionale;

- predisporre i rapporti periodici di monitoraggio e contribuire alla stesura dei rapporti annuali di esecuzione.

1c) *Unità per la gestione finanziaria dei P.O.R.*, con i seguenti compiti:

- verificare l'avanzamento del Piano finanziario del P.O.R.;
- predisporre d'intesa con l'Ufficio del Bilancio regionale una specifica codifica dei Fondi Strutturali per la rappresentazione della contabilità specifica del POR nell'ambito della contabilità generale;
- verificare le Determinazioni di pagamento;
- sostenere i Responsabili dei Fondi nella predisposizione delle rendicontazioni e delle dichiarazioni di spesa;
- assicurare l'aggiornamento, in tempo reale, dell'avanzamento finanziario del P.O.R. ed informare tempestivamente, i Responsabili dei Fondi, di misure, e dei Progetti Integrati degli eventuali scostamenti temporali e finanziari;

1d) *Unità Progetti Integrati*, essa svolge i seguenti compiti:

- istruire, sotto il profilo tecnico, le pratiche inerenti i Progetti Integrati;
- assicurare la puntuale esecuzione delle procedure di concertazione, di stesura dei protocolli d'intesa, di ausilio per il superamento delle difficoltà eventuali riscontrate nell'attuazione delle azioni previste dai Progetti Integrati;
- sorvegliare e verificare l'implementazione e l'avanzamento dei progetti integrati.

2) **Unità di Staff, composta da:**

2a) *Segreteria Tecnica;*

2b) *Legale e contenzioso;*

2c) *Partenariato – per i rapporti con soggetti pubblici e le parti sociali ed economiche ai fini della concertazione.*

Per far fronte alle funzioni ed ai compiti assegnati al Dipartimento per l'Economia verrà istituito, con legge di approvazione del Bilancio regionale per l'anno 2000, un fondo specifico con adeguata dotazione finanziaria. Nelle more potranno essere utilizzati, per tali esigenze, fondi previsti nell'asse Assistenza Tecnica del POR.

6.2 Coinvolgimento dei partner socio-economici e istituzionali

6.2.1 Orientamenti generali

L'attività di Partenariato svolta nella fase di preparazione del P.O.R. ha dato risultati molto positivi. Da ciò deriva l'opportunità di estendere e rafforzare il momento di partecipazione degli attori istituzionali ed economico-sociali anche nelle fasi di redazione del Complemento di Programmazione e di attuazione del Programma.

L'organizzazione del partenariato istituzionale e sociale, è stata realizzata dalla Regione Campania con la costituzione di un **Comitato Regionale di coordinamento del partenariato** (marzo 1999) del quale fanno parte: le Amministrazioni Provinciali, i Comuni capoluogo di Provincia, le Associazioni di rappresentanza degli Enti locali, i Parchi nazionali, i rappresentanti di esperienze di Programmazione negoziata sul territorio, le Università e il sistema della Ricerca, il sistema delle Camere di Commercio, le associazioni di categoria dell'Industria, del Commercio, dell'Artigianato e dell'Agricoltura, i Sindacati, le rappresentanze delle Pari Opportunità, della Cooperazione, del Terzo settore, delle associazioni ambientaliste.

Il Comitato Regionale di partenariato:

- esprime il proprio parere sul complemento di programmazione, sulle eventuali modifiche al programma e sui documenti di valutazione redatti dal Valutatore indipendente;
- propone suggerimenti in merito all'attuazione del programma;
- designa le rappresentanze sociali ed economiche che partecipano al Comitato di Sorveglianza.

6.2.2 *Autorità ambientale*

L'Autorità Ambientale opera ai fini dell'integrazione della componente ambientale in tutti i settori di azione dei Fondi, in una prospettiva di sviluppo sostenibile, nonché per assicurare la conformità delle azioni con la politica e la legislazione comunitaria in materia di ambiente.

Al più tardi al momento della istituzione del Comitato di Sorveglianza del QCS, l'autorità di gestione del POR indicherà la struttura demandata al ruolo di Autorità ambientale regionale nell'ambito dei Fondi strutturali 2000-2006.

L'Autorità ambientale regionale ha il compito di:

- collaborare sistematicamente con l'autorità di gestione del POR (Dipartimento per l'Economia) e i Responsabili di misura e dei Progetti Integrati, in tutte le fasi di predisposizione, attuazione, sorveglianza, monitoraggio e valutazione delle azioni, ai fini dell'implementazione di obiettivi, criteri e indicatori di sostenibilità ambientale, nonché al fine di garantire la corretta applicazione delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di ambiente. Verrà altresì assicurata la valutazione degli aspetti di tutela del patrimonio storico-architettonico, archeologico e paesaggistico;
- in collaborazione con gli organismi competenti, predisporre adeguate sintesi, da aggiornare periodicamente, dei dati di base sullo stato dell'ambiente;
- coordinarsi con il Nucleo di Valutazione e Verifica degli investimenti pubblici della Regione per la definizione degli indirizzi tecnici e metodologici inerenti alla valutazione degli aspetti ambientali;
- concorrere alla redazione del rapporto annuale di esecuzione, curandone in particolare gli aspetti relativi al perseguimento degli obiettivi ambientali e di sostenibilità ambientale degli interventi, nonché la compatibilità con la politica e la normativa comunitaria in materia di ambiente. Il rapporto annuale di esecuzione conterrà un'analisi del ruolo svolto dall'Autorità ambientale regionale e della sua efficacia ai fini della sostenibilità ambientale degli interventi.
- partecipare ai lavori della "Rete nazionale delle autorità ambientali e della programmazione dei Fondi Strutturali comunitari"¹.

Il pieno coinvolgimento operativo dell'Autorità ambientale sarà garantito, con la partecipazione alle attività di programmazione e attuazione degli interventi. Al più tardi al momento dell'istituzione del Comitato di Sorveglianza del POR, verranno precisate le disposizioni prese per la partecipazione dell'Autorità ambientale alle predette attività.

Al fine di assicurare un efficace assolvimento dei compiti e delle funzioni dell'Ufficio "Autorità Ambientale", si procederà a dotare lo stesso di adeguate professionalità, anche con il supporto del PON "Assistenza Tecnica e Azioni di Sistema". La descrizione delle modalità e il calendario di tale adeguamento saranno allegati al complemento di programmazione.

6.3 **Organizzazione e trasparenza dei flussi finanziari**

6.3.1 *Autorità di pagamento*

In conformità agli artt. 9 e 32 del Regolamento (CE) n. 1260/1999, le Autorità di pagamento sono:

FESR: Struttura: Area Generale di Coordinamento Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in Materie di Interesse Regionale.
Indirizzo: Napoli, Via A. De Pretis, 130.
Responsabile: Dirigente pro-tempore

¹ La "Rete" riunisce i rappresentanti delle autorità ambientali nazionale e regionali, i rappresentanti delle autorità di gestione degli interventi nazionali e regionali, i rappresentanti delle amministrazioni nazionali capofila di ciascun Fondo, i rappresentanti delle amministrazioni centrali titolari di linee di intervento incluse nell'ambito dei programmi operativi regionali, i rappresentanti dei servizi della Commissione europea. Il coordinamento della "Rete" è posto sotto la responsabilità del Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica. Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, Servizio per le politiche dei Fondi strutturali comunitari, di concerto con il Ministero dell'Ambiente.


Posta elettronica provvisoria: (campania.ue@wxt.com)

- FEOGA: Struttura: Area Generale di Coordinamento Sviluppo Settore Primario.
Indirizzo: Napoli, Centro Direzionale, Is. A6
Responsabile: Dirigente pro-tempore
Posta elettronica provvisoria: (gaelandi@tin.it)
- SFOP: Struttura: Area Generale di Coordinamento Sviluppo Settore Primario.
Indirizzo: Napoli, Centro Direzionale, Is. A6
Responsabile: Dirigente pro-tempore
Posta elettronica provvisoria: (gaelandi@tin.it)
- FSE: Struttura: Area Generale di Coordinamento Istruzione, Formazione
Professionale, Mercato del lavoro.
Indirizzo: Napoli, Centro Direzionale, Is. A6
Responsabile: Dirigente pro-tempore
Posta elettronica: in via di installazione

Le Autorità di pagamento (ciascuna per il fondo strutturale di propria competenza) elaborano, certificano e presentano le richieste di pagamento, ricevono i pagamenti dalla Commissione e dallo Stato e provvedono a che i beneficiari finali ricevano quanto prima ed integralmente gli importi loro dovuti.

Il coordinamento e l'organizzazione dei flussi finanziari è di competenza del Dipartimento per l'Economia, che viene informato dalle Autorità di pagamento sull'attività svolta (in particolare deve venire a conoscenza delle attestazioni di spesa relative a tutti i Fondi strutturali) e riferisce periodicamente al Comitato di Sorveglianza del POR sul relativo andamento e sull'efficacia complessiva del sistema.

CICLO FINANZIARIO A BASE DEL POR



6.3.2 Sistemi di gestione delle risorse finanziarie

La Regione provvede alla gestione delle risorse finanziarie del POR mediante il bilancio regionale. In base all’esperienza della gestione finanziaria della precedente fase di programmazione che ha evidenziato ritardi nella erogazione della spesa, anche a causa di un sistema contabile ed amministrativo non adeguato alle previsioni temporali e agli iter procedurali dei Fondi Strutturali, la Regione intende procedere allo snellimento delle procedure contabili. In tale ottica la Regione Campania procederà a modificare la disciplina del Bilancio regionale e la legge di contabilità per consentire una rapida e corretta applicazione del Reg. (CE) n. 1260/1999 ed in particolare degli art. 31 e 32, con conseguente ristrutturazione dei capitoli di entrata e di spesa del Bilancio regionale. Il complemento di programmazione conterrà la descrizione di tali modifiche, gli obiettivi, i risultati attesi e il calendario da rispettare per la loro attuazione.

Una particolare codificazione deve rendere possibile la rappresentazione della contabilità specifica relativa ai programmi operativi nell’ambito della contabilità generale.

Attraverso questo intervento si realizzerà uno dei presupposti essenziali per rendere più efficiente la gestione del POR, pervenendo nella strutturazione del Bilancio regionale, sia alla precisa individuazione delle UPB (Unità Previsionali di Base), sia a quella dei relativi Responsabili di gestione, sia, infine, alla puntuale disciplina dei rapporti tra uffici responsabili della redazione delle UPB e quelli delegati alla gestione.

Con questo intervento saranno stabilite preventivamente regole certe per garantire:

- la partecipazione dei Fondi Strutturali nei limiti fissati;
- i pagamenti ai beneficiari finali senza decurtazioni e senza ritardi ingiustificati;
- la conformità degli impegni e dei pagamenti alle prescrizioni comunitarie;
- la destinazione delle azioni coerente con quella indicata nel programma operativo;
- la registrazione delle somme recuperate a seguito di irregolarità accertate.

In merito a quest'ultimo aspetto, per rendere certo ed effettivo il recupero delle somme dovute alla Regione Campania da parte di Enti pubblici, dovrà essere espressamente previsto nel citato atto il diritto della Regione a trattenere le somme da recuperare su qualsiasi pagamento che la stessa dovesse effettuare a qualsiasi titolo (cioè anche al di fuori del POR) a favore degli Enti in questione.

In conformità con quanto indicato nel QCS, il sistema contabile del POR è in grado di assicurare una sana e corretta gestione finanziaria. L'Autorità di gestione del POR è responsabile dell'adeguamento del sistema contabile.

6.3.3 Esecuzione finanziaria del POR

Al finanziamento del POR, oltre alle quote dei Fondi Strutturali, concorrono risorse pubbliche nazionali, regionali e locali, nonché risorse private nei casi previsti.

In particolare la deliberazione CIPE 14.5.1999 stabilisce che il finanziamento nazionale pubblico sarà assicurato da risorse statali e regionali sulla base di determinati parametri.

Per la copertura della quota regionale si potrà provvedere anche con finanziamenti mirati degli enti locali e pubblici. Inoltre saranno attivati livelli di investimento privato più consistenti rispetto a quelli realizzati nel passato, attraverso una graduale riduzione degli incentivi diretti alle imprese, nonché attraverso un adeguato utilizzo della finanza di progetto.

Nel quadro delineato, il circuito finanziario deve rispondere ad alcune esigenze essenziali al fine di:

- assicurare la massima integrazione fra tutte le risorse disponibili (comunitarie, nazionali e regionali), per una piena valorizzazione delle risorse stesse, atta a realizzare utili sinergie fra le diverse azioni finanziate;
- garantire la necessaria flessibilità a tutte le procedure finanziarie in modo da evitare l'"ingessatura" dei programmi, compromettendone l'attuazione;
- consentire la determinazione dei fabbisogni annuali, in termini di competenza e di cassa, in relazione alle effettive capacità di spesa dei soggetti attuatori degli interventi;
- definire criteri e modalità di rappresentazione delle poste contabili e di evidenziazione dei flussi finanziari, tali da garantire la necessaria trasparenza, ai fini del controllo, e la possibilità di verificare l'addizionalità delle risorse comunitarie.

La Regione Campania intende impostare nel proprio bilancio la gestione dei flussi finanziari relativa all'attuazione del POR nel seguente modo:

- nelle entrate per ogni singolo Fondo saranno istituiti due capitoli: il primo per i flussi finanziari provenienti dall'Unione europea, il secondo per quelli provenienti dallo Stato (Fondo di rotazione);
- nelle spese, un capitolo per ogni singolo fondo, prevedendo allegati analitici contenenti l'individuazione dell'utilizzo di ciascuna fonte di finanziamento per misura e azione.

Le entrate sono versate su appositi conti correnti infruttiferi intestati alla Regione Campania presso la Tesoreria Centrale.

Le determine di impegno e di liquidazione di spesa sono istruite e proposte dai Responsabili di misura ed assunte dal Dirigente del Settore competente. In esecuzione di tali atti un apposito servizio della Ragioneria regionale provvede all'emissione dell'ordinativo di pagamento in favore del beneficiario del contributo. Per quanto concerne gli impegni contabili a favore degli aventi titolo, i medesimi sono assunti sul bilancio regionale, anche in via programmatica, solo dopo l'approvazione dei progetti ammessi a finanziamento. Relativamente ai Progetti Integrati e agli altri strumenti della programmazione integrata, l'impegno viene assunto all'atto dell'approvazione del progetto integrato ed in conformità del piano finanziario dello stesso.

Per quanto concerne i recuperi conseguenti all'accertamento di irregolarità, con deliberazione di Giunta vengono istituiti, nella parte entrata del bilancio regionale, specifici capitoli su cui sono iscritte le somme recuperate. Dette entrate sono attribuite nella parte spesa ai capitoli di originaria erogazione.

6.3.4. *Modalità di attivazione dei flussi finanziari comunitari e statali*

Come previsto dall'articolo 32 del Regolamento (CE) n. 1260/1999, la Commissione provvede al versamento di un acconto contestualmente al primo impegno che, come stabilito dall'articolo 31, interviene all'atto della decisione che approva il POR. Detta anticipazione è pari al 7% della partecipazione complessiva dei Fondi e, in funzione delle disponibilità di bilancio, può essere frazionata su non più di due esercizi di bilancio.

Con l'avvenuta erogazione da parte della Commissione dell'acconto, lo Stato provvede all'erogazione, per quanto di competenza, delle quote di risorse stanziare per il cofinanziamento nazionale.

Onde consentire ai soggetti attuatori di disporre della necessaria disponibilità finanziaria, le Autorità di pagamento del POR garantiscono celerità nei trasferimenti delle relative risorse.

La fase successiva del flusso finanziario prevede pagamenti intermedi a titolo di rimborso di spese effettivamente sostenute dai beneficiari finali e certificate dalle Autorità di pagamento.

Le Autorità di pagamento del POR presentano le richieste di pagamento per ciascun Fondo (comprendente sia le quote comunitarie che nazionali), con la certificazione delle spese effettivamente sostenute, contestualmente al Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato - IGRUE, ed alle Amministrazioni centrali capofila dei singoli fondi, per il successivo inoltro, da parte di queste ultime, alla Commissione europea. Una copia completa delle domande di pagamento viene trasmessa, a titolo informativo, all'Autorità di gestione del Q.C.S.

Le autorità di pagamento elaborano un'unica domanda di pagamento per richiedere sia la quota comunitaria sia la quota nazionale.

Il Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica – Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato, IGRUE, trasferisce alle Autorità di pagamento le risorse comunitarie affluite sul Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/87. Le procedure relative al trasferimento della quota nazionale di cofinanziamento vengono attivate contestualmente a quelle relative alla erogazione della quota comunitaria.

Le modalità di gestione delle risorse comunitarie e nazionali attribuite al POR sono improntate a criteri di semplificazione, unitarietà, flessibilità e trasparenza, sulla base delle disposizioni vigenti.

I Servizi della Commissione si impegnano a rendere disponibili, per via informatica o altro mezzo, le informazioni relative alle tappe procedurali delle domande di pagamento, dalla loro ricezione all'esecuzione delle effettive erogazioni.

La Commissione provvede al pagamento nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre i termini previsti dall'articolo 32 del Regolamento (CE) n. 1260/1999. Ove la Commissione ritenesse di non poter rispettare tali termini, ne dà notizia motivata all'Autorità di gestione del QCS, all'Amministrazione capofila per il Fondo interessato ed all'Autorità di pagamento dell'intervento entro due mesi dalla data di ricezione della domanda di pagamento.

L'ultima fase del flusso finanziario riguarda l'erogazione del saldo. Valgono, per essa, gli stessi principi e le medesime modalità previste per la precedente fase dei pagamenti intermedi nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 32 del Regolamento (CE) n. 1260/1999.

6.4 Meccanismi di attuazione: gestione, sorveglianza, monitoraggio, valutazione e controllo.

6.4.1 Attività e procedure di gestione

Gestione

L'attuazione del Programma Operativo è assicurata in base alle rispettive funzioni e competenze:

- dalla Giunta regionale;
- dal Dipartimento per l'Economia;
- dai responsabili dei fondi (FESR, FSE, FEOGA, SFOP);
- dai responsabili delle misure e dei Progetti Integrati.

La Giunta Regionale approva la proposta di Complemento di programmazione, nonché le proposte di modifica del POR e del complemento stesso, da sottoporre al Comitato di Sorveglianza del POR. Essa esercita i poteri sostitutivi in caso di inadempienze da parte dei soggetti attuatori.

Il Dipartimento per l'Economia è l'Autorità di Gestione del POR, come già evidenziato al precedente punto 6.1.1 e 6.1.2; esso è responsabile dell'adeguata organizzazione delle competenze, attraverso una chiara definizione dei processi e delle responsabilità. Nell'ambito del Dipartimento per l'Economia talune funzioni vengono svolte dal Comitato di Coordinamento, come specificato in precedenza.

Le Autorità di Pagamento per ciascun Fondo strutturale (FESR, FEOGA, SFOP, FSE) provvedono alla certificazione delle spese (Regolamento (CE) n. 1260/1999, art. 38, punto 1, lett. d) in base ai dati resi disponibili dai Responsabili di misura.

Il Responsabile di misura, così come il responsabile dei Progetti Integrati, è responsabile della gestione finanziaria della misura stessa o del Progetto e svolge le funzioni proprie del responsabile del procedimento di cui alla legge 7 agosto 1990 n°241.

Per quanto concerne le attività di propria competenza, il Responsabile di Misura formula proposte al Comitato di Coordinamento tramite il Responsabile del Fondo strutturale interessato e fornisce dati e informazioni in ordine alle procedure ed ai tempi di attuazione delle azioni.

I Responsabili di misura o di Progetto Integrato, nella loro qualità di responsabili del procedimento, in particolare:

- promuovono e sovrintendono agli accertamenti e alle valutazioni preliminari idonei a verificare la fattibilità tecnica, economica e amministrativa degli interventi da ammettere a finanziamento;
- assicurano il rispetto della normativa comunitaria, in particolare in materia di tutela ambientale, pari opportunità, gare di appalto e regole della concorrenza;
- verificano in via preliminare la conformità ambientale, territoriale ed urbanistica degli interventi e accertano l'acquisizione da parte dei beneficiari delle necessarie autorizzazioni, pareri e nulla osta;
- raccolgono, e trasmettono all'Autorità di Gestione del POR:
 - i dati relativi all'attuazione della misura con riferimento alle esigenze di alimentazione periodica del sistema di monitoraggio e agli indicatori previsti dal complemento di programmazione;
 - i dati da inserire nella relazione annuale di attuazione del POR;
 - le eventuali irregolarità riscontrate o trimestralmente l'assenza di irregolarità ai sensi del Regolamento (CE) 1681/94 .;
- gestiscono la pista di controllo della misura di loro competenza;
- provvedono all'istruzione ed alla redazione degli atti di impegno e di liquidazione dei pagamenti - assunti dal dirigente del settore competente e trasmessi alla ragioneria regionale per l'ordinativo (mandato) di pagamento - ed alla trasmissione al responsabile del Fondo strutturale interessato del riepilogo delle somme erogate nonché dell'avanzamento della spesa.

La dotazione delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dei Responsabili di misura e di Progetto Integrato saranno definite nel Complemento di programmazione.

Procedure

Di norma, l'acquisizione delle domande da proporre a finanziamento per le diverse misure avverrà attraverso la pubblicazione di specifici bandi. Le domande acquisite entro i termini fissati dal bando saranno sottoposte ad istruttoria, valutazione e selezione, ai fini della formulazione delle relative graduatorie, sotto la responsabilità del responsabile di misura.

Il complemento di programmazione, per alcune misure o per parte di esse, potrà individuare eventualmente singole specifiche iniziative in quanto necessarie per il conseguimento degli obiettivi generali. In questo caso il Dipartimento per l'Economia deve, comunque, verificare la coerenza di tali iniziative rispetto al programma, nonché valutare la loro effettiva fattibilità, anche con riferimento al rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

Le proposte di investimento di importo superiore a 10 Meuro saranno sottoposte a valutazione da parte del Nucleo regionale di Valutazione. Gli esiti della valutazione saranno considerati vincolanti ai fini dell'ammissibilità dell'intervento al finanziamento.

Per quanto riguarda i regimi di aiuto, la relativa attuazione potrà essere realizzata direttamente dalla Regione ovvero affidata ad una Amministrazione Centrale (nell'ipotesi di finanziamento di regimi di aiuto nazionali Es.: l. 488/92). Nel caso di attuazione regionale, le attività istruttorie, di valutazione, selezione e di formulazione delle relative graduatorie, potranno essere affidate anche ad organismi esterni all'Amministrazione regionale, selezionati attraverso procedure concorsuali.

Per gli interventi le cui procedure concorsuali sono direttamente espletate dalle strutture regionali, si seguirà il seguente percorso procedurale:

- sulla base dei contenuti e dei criteri formulati nel complemento di programmazione, i responsabili di Misura tenuto conto delle indicazioni e degli indirizzi del Dipartimento, provvedono ad emanare i bandi di selezione dei progetti;
- le proposte progettuali pervenute a seguito dei bandi, sono istruite dagli uffici regionali competenti e a seguito dell'istruttoria, inserite in un elenco di interventi ordinati in graduatoria sulla base delle priorità definite nel bando avvalendosi dell'assistenza del Dipartimento per l'Economia;

Le graduatorie, redatte dal responsabile di misura sulla base di criteri dettati analiticamente nel bando di concorso, sono approvate dal Dirigente del Settore che provvede alla concessione del finanziamento ai beneficiari. Per gli interventi superiori a 10 MEURO, l'ammissibilità resta subordinata alle risultanze dell'analisi effettuata dal Nucleo di valutazione. Il Responsabile di misura provvede alla notifica dei provvedimenti in questione agli interessati, mentre il Dipartimento per l'Economia provvede alla pubblicizzazione delle graduatorie.

Per una tempestiva attivazione degli interventi previsti dal programma, ove debbano obbligatoriamente essere acquisiti approvazioni, pareri, benestari, nulla-osta, si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 16 e segg. della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nel caso in cui i termini per emanare i provvedimenti richiesti, fissati in detti articoli, siano superiori a quelli stabiliti da altre disposizioni di leggi e regolamenti nazionali e/o regionali, si applicheranno questi ultimi.

Gli eventuali pareri negativi o dinieghi di autorizzazioni dovranno essere debitamente motivati e tempestivamente notificati agli interessati. Nella comunicazione saranno fornite indicazioni sulle possibilità e sui termini di ricorso a detti provvedimenti.

Nei casi in cui non sia possibile applicare, ai sensi della legislazione vigente il principio del "silenzio-assenso", saranno indette, ove ne ricorrano gli estremi, apposite "conferenze di servizi" ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'art. 2 comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Al fine di accelerare il rilascio delle autorizzazioni amministrative, necessarie all'attuazione degli interventi previsti nel P.O.R., da parte delle Autorità pubbliche competenti, si adottano, come strumento normale di azione, le modalità stabilite dalla legge 241/90 e dall'art. 2 comma 203 della L. n. 662/96 della Conferenza dei Servizi. Tale modalità sarà utilizzata, in particolare, per gli interventi previsti dai Progetti Integrati.

6.4.2 *Trasparenza e comunicazione*

Il Dipartimento per l'Economia, tramite l'Unità per la Pubblicità, provvede a rendere pubblico il POR, attraverso il Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) nonché con comunicati a mezzo stampa e informazione dell'avvenuta pubblicazione alle organizzazioni professionali, alle parti economiche e sociali, agli organismi per la promozione delle pari opportunità tra uomini e donne e alle organizzazioni non governative e del terzo settore.

La responsabilità della comunicazione relativa al POR è attribuita a:

Regione Campania
Dipartimento per l'Economia – Unità per la pubblicità
Indirizzo: Napoli, Via A. S. Lucia, 81

Responsabile: Dirigente pro-tempore A.G.C. Rapporti con gli Organi nazionali ed internazionali in materie di interesse regionale
Posta elettronica: campania.ue@wxt.com

Le azioni in materia di pubblicità dovranno essere realizzate in ottemperanza alla normativa comunitaria (artt. 34 e 46 del Regolamento CE n. 1260/1999) con particolare riferimento al Regolamento della Commissione europea n. 1159/2000 concernente le azioni di informazione e di pubblicità.

Al fine di migliorare i collegamenti con il territorio (parti economico-sociali, autorità locali e altre organizzazioni interessate) e di informare l'opinione pubblica sul ruolo svolto dalla Unione europea per le politiche regionali e in particolare dei risultati conseguiti grazie all'intervento dei Fondi strutturali, il Dipartimento per l'Economia curerà attraverso l'Unità per la pubblicità:

- l'organizzazione di campagne di informazioni tempestive, adeguate e correttamente mirate;
- l'organizzazione di riunioni periodiche con le "parti" e la stampa;
- l'accessibilità ai dati di monitoraggio e agli indicatori di efficienza ed efficacia;
- la pubblicazione di bollettini informativi periodici sull'attuazione degli interventi del POR.

Di tali iniziative sarà informato periodicamente il CdS del POR.

Al fine di potenziare le capacità di elaborazione di progetti a livello locale, attraverso una più diffusa informazione, il Dipartimento per l'Economia provvede:

- ad istituire efficienti punti di informazione locali;
- ad una più ampia diffusione dell'informatica (creazione di specifiche pagine WEB e indirizzi di posta elettronica)

Il Dipartimento per l'Economia assicura i servizi di assistenza tecnica allo scopo di fornire alle amministrazioni pubbliche e agli operatori privati consulenza in merito alle modalità di accesso ai contributi comunitari.

Al fine di rendere più efficace tutto il sistema della comunicazione sugli interventi del programma si prevede di estendere, a livello regionale e intersettoriale, i collegamenti informatici del Sistema MORECA, in prosecuzione della positiva esperienza attivata nel precedente periodo di programmazione. L'estensione prevede l'interscambio di informazioni con gli altri sistemi informativi presenti all'interno della Regione e con le altre Amministrazioni Pubbliche, al fine di rendere pubblici, attraverso pagine internet, i dati significativi e di pubblico interesse.

Nel Complemento di programmazione sarà definito un piano relativo all'organizzazione delle attività di informazione e pubblicità e saranno precisate le modalità di istituzione di una "unità di assistenza tecnica" per fornire consulenza alle autorità locali e agli operatori privati.

6.4.3 *Prevenzione del crimine e controllo di legalità sugli investimenti*

Gli investimenti previsti nel POR Campania 2000-2006 sono importanti e sono finalizzati alla realizzazione di numerose iniziative con rilevante ricaduta finanziaria ed occupazionale su di un territorio dove risulta presente, anche in misura rilevante, il radicamento della criminalità organizzata. Un radicamento criminale, questo, che nel tempo ha manifestato anche capacità di controllare e gestire attività economiche, spesso di consistente dimensione, attraverso società di comodo e reti complesse di attori sociali.

La Regione Campania considera pertanto la prevenzione del crimine come priorità politica inderogabile e si impegna ad assumere tutte le iniziative necessarie per impedire il rischio di situazioni di illegalità e infiltrazioni di tipo criminoso nel ciclo di attuazione del POR.

A tale scopo, la Regione si concerterà con il Ministero dell'Interno, in particolare con gli organismi preposti per la gestione del programma operativo "Sicurezza per lo sviluppo", al fine di assicurare una piena trasparenza nella gestione dei flussi finanziari e un costante monitoraggio delle procedure d'appalto, nonché delle opere da realizzarsi nel contesto del POR, con il preciso obiettivo di

garantire un controllo di legalità sugli investimenti. In questo contesto la Regione elaborerà un piano d'azione specifico, contenente una serie di misure procedurali e amministrative volte a tutelare l'integrità e la legalità nelle differenti fasi di realizzazione del POR. Tale azione, che coinvolgerà altri soggetti istituzionalmente competenti operanti anche a livello locale, stimolerà la rappresentazione e l'assunzione di responsabilità da parte degli interessi collettivi delle comunità locali.

In particolare, al fine di minimizzare il rischio di un'effettiva realizzazione delle infiltrazioni criminali, la Regione promuoverà adeguate iniziative di natura amministrativa finalizzate al controllo *ex-ante* ed alla verifica *in-itinere* dell'attuazione del POR che, per essere credibili, saranno concepite come strumenti efficaci di deterrenza preventiva dei comportamenti illeciti.

Inoltre, al fine di intensificare l'azione di monitoraggio del territorio, la Regione promuoverà l'adozione di protocolli di legalità con le Prefetture e gli Enti locali in sintonia con quanto già previsto in sede di realizzazione dei contratti d'area e dei patti territoriali.

Il rafforzamento della Pubblica Amministrazione locale e regionale è una condizione essenziale per il raggiungimento delle finalità previste dal piano d'azione.

La Regione farà ricorso, in sede di realizzazione del POR, alle possibilità di intervento offerte dall'Accordo di Programma Quadro su *Sicurezza e legalità organizzata* che si intende stipulare nel quadro di un'Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo nazionale e la Giunta regionale. Per queste attività la Regione si avvarrà anche della collaborazione dell'*Esperto Trasversale in Sicurezza e Legalità*, previsto nella Struttura Operativa di Gestione del POR.

Infine, con il preciso obiettivo di garantire un efficace coordinamento delle attività ed una valutazione complessiva delle situazioni di rischio, sarà assicurata la partecipazione incrociata, come peraltro già previsto dal QCS, di rappresentanti PON e POR ai rispettivi Comitati di Sorveglianza, con specifica relazione del rappresentante del Ministero dell'Interno sull'intensità del rischio di interessi criminali nel ciclo di investimenti.

6.4.4. Sorveglianza

Il Comitato di Sorveglianza (CdS) del POR è istituito con Decreto del Presidente della Regione, che lo presiede ed è composto da:

- il « Responsabile tecnico » del Dipartimento per l'Economia (Autorità di Gestione del POR);
- un rappresentante del MTBPE, Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione-Servizio per le politiche dei Fondi Strutturali comunitari;
- un rappresentante del MTBPE, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE;
- un rappresentante del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale;
- un rappresentante del Ministero delle Politiche agricole e Forestali (Agricoltura);
- un rappresentante del Ministero delle Politiche agricole e Forestali (Pesca);
- un rappresentante dell'organismo regionale di Consulta per le Pari Opportunità;
- un rappresentante dell'Autorità ambientale regionale;
- i dirigenti Responsabili dei Fondi strutturali e degli assi;
- un rappresentante del Ministero dell'Ambiente;
- un rappresentante di ciascuna Amministrazione centrale titolare di linee di intervento nell'ambito del POR in relazione a quanto stabilito nel QCS in materia di coordinamento e regionalizzazione degli interventi;
- una rappresentanza della Commissione europea;
- un rappresentante della Banca europea degli Investimenti, se del caso;
- sette rappresentanti delle parti economiche e sociali designati dal "Comitato regionale di coordinamento del partenariato" assicurando la presenza dei rappresentanti delle pari

opportunità, delle associazioni ambientaliste e del terzo settore, tenendo conto delle modalità indicate nel QCS ;

- Tre rappresentanti delle Autonomie Locali ;

In assenza del Presidente della Giunta Regionale il Comitato di Sorveglianza è presieduto da un Assessore da lui delegato.

I rappresentanti della Commissione europea, della BEI e delle parti economiche e sociali, delle Pari Opportunità e delle Autonomie Locali parteciperanno ai lavori del Comitato di Sorveglianza con voto consultivo.

Ai lavori del CdS del POR assistono i dirigenti dell'Ufficio di controllo di gestione e del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici regionali.

La composizione del Comitato di Sorveglianza potrà essere modificata su proposta del Comitato medesimo. I membri del Comitato di Sorveglianza saranno designati dalle rispettive strutture entro un mese dalla sua istituzione.

Il Presidente del Comitato di Sorveglianza assicura, ove opportuno, la partecipazione dei responsabili dei Progetti Integrati alle sedute del CdS.

Con apposito Regolamento interno verranno fissate le modalità di funzionamento, partecipazione ed assunzione delle decisioni da parte del Comitato di Sorveglianza. Tale regolamento verrà adottato dal Comitato di Sorveglianza nel corso della sua prima riunione.

Il Comitato di Sorveglianza si riunisce almeno due volte l'anno.

Per l'istruttoria, l'approfondimento e la definizione del quadro delle problematiche e delle proposte, il Comitato di Sorveglianza si avvale del supporto organizzativo e tecnico (segreteria tecnica) del Dipartimento per l'Economia.

La Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza è istituita presso:

Struttura: Regione Campania – A.G.C. Rapporti con gli organi nazionali ed internazionali in materie di interesse regionale

Indirizzo: Napoli, Via S. Lucia, 81

Responsabile: Dirigente pro-tempore

Posta elettronica: campania.ue@wxt.com

Le spese di funzionamento della Segreteria Tecnica, ivi comprese quelle relative al personale, potranno essere poste a carico delle risorse dell'Assistenza tecnica del POR, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 30 del Regolamento (CE) 1260/99, in materia di ammissibilità delle spese. Il Comitato di Sorveglianza svolge i compiti indicati nell'art. 35 del Regolamento (CE) n. 1260/1999, e nel Regolamento interno.

Nell'ambito delle proprie attività il Comitato di Sorveglianza attraverso l'analisi e la valutazione delle informazioni relative allo stato di attuazione, verifica l'opportunità di adottare le necessarie determinazioni per assicurare un efficiente, efficace e completo utilizzo delle risorse anche attraverso opportune modifiche. Le procedure necessarie saranno definite nel regolamento interno del Comitato di Sorveglianza.

Il Comitato di Sorveglianza disporrà di una pagina Web e di un indirizzo di posta elettronica dedicato, che saranno comunicati nel corso della prima riunione del Comitato stesso.

Il POR può essere modificato nel rispetto di quanto indicato dall'art. 14 del Regolamento (CE) n.1260/1999.

6.4.5 Sistema di Monitoraggio

Nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1260/1999 e del Quadro Comunitario di Sostegno, il Dipartimento per l'Economia si avvale, per il monitoraggio del POR, del sistema informativo di monitoraggio (MORECA) che sarà opportunamente implementato allo scopo di assicurare:

- il monitoraggio e il controllo di gestione degli interventi di attuazione del POR, a supporto delle azioni di valutazione e monitoraggio richieste dallo Stato e dall'Unione Europea;
- la gestione efficace ed efficiente dei flussi informativi fra le varie strutture preposte al controllo e all'attuazione degli interventi, attraverso la raccolta delle informazioni sullo svolgimento del programma, la disponibilità continua di informazioni di sintesi, l'accesso a banche dati esterne.

Il sistema, in particolare, dovrà rendere disponibile negli uffici e nelle strutture regionali preposte alle attività amministrative di pianificazione, di controllo, di coordinamento e di attuazione degli interventi previsti nel POR, gli strumenti necessari per:

- la raccolta di informazioni sull'avvio, l'avanzamento e la conclusione degli interventi inseriti nel POR;
- la produzione di rapporti di dettaglio e di sintesi a vari livelli di aggregazione delle informazioni (programma, sottoprogrammi, misure, aree geografiche, aree di intervento) sullo stato di realizzazione del POR (con riferimento agli indicatori fisici, finanziari, di impatto e procedurali);
- la elaborazione di informazioni, necessarie per lo svolgimento delle azioni di valutazione, monitoraggio e sorveglianza previste dal governo centrale e dagli organismi comunitari;
- l'accesso a servizi informativi pubblici e privati, disponibili su Internet, per l'acquisizione di informazioni e documenti rilevanti per il programma;
- l'archiviazione e la gestione della documentazione di riferimento e di supporto del Programma;
- la pubblicazione su Internet di informazioni di interesse pubblico sul Programma e sulla sua realizzazione.

Detto sistema sarà pienamente operativo a partire dal 31.12.2000 e per tutto il periodo di programmazione e rendicontazione del POR. Considerata l'importanza della piena operatività dello stesso, in coerenza con quanto indicato nel QCS, la Commissione europea valuterà la situazione dopo il 31.12.2000 e, nel caso di mancata o incompleta messa in opera del sistema di monitoraggio, comunicherà all'autorità di gestione del POR i provvedimenti che riterrà opportuno adottare, ivi compresa la facoltà di non dare corso ad alcuna richiesta di pagamento riguardante il POR, fino alla completa messa in opera del sistema.

Raccolta e flussi di dati

I dati relativi al monitoraggio finanziario, fisico e procedurale saranno raccolti a livello di progetto ed aggregati per azioni e per misura sotto la responsabilità del responsabile di misura che li trasmette sia al Responsabile di Fondo che al Dipartimento. Analogamente saranno raccolti i dati per i Progetti Integrati.

La raccolta dei dati viene effettuata nel rispetto delle disposizioni dei Regolamenti specifici di ciascun Fondo Strutturale.

Monitoraggio finanziario

I dati finanziari vengono rilevati a livello di progetto e successivamente aggregati a livello di misura. I dati si riferiscono alla spesa effettivamente sostenuta dai beneficiari finali, nel rispetto delle definizioni di cui all'art. 30 del Regolamento (CE) n. 1260/1999. I dati di monitoraggio vengono confrontati, a livello di misura e asse prioritario, con il piano finanziario vigente del POR.

Monitoraggio fisico

I dati fisici vengono rilevati a livello di progetto e, ove possibile, aggregati sulla base della griglia di indicatori comuni così come definiti dall'Autorità di gestione del QCS. Il monitoraggio viene effettuato sugli indicatori di realizzazione e, quando possibile e significativo, di risultato e di impatto indicati nei programmi operativi e nei complementi di programmazione. In linea generale

gli indicatori di risultato e di impatto sono stimati in sede di valutazione sulla base dei dati di monitoraggio resi disponibili a livello di progetto e di misura.

Monitoraggio procedurale

Il monitoraggio procedurale viene attivato definendo schede di rilevazione per tipologie di opere e modelli di aggregazione dei dati a livello di misura. L'unità per il monitoraggio cura la definizione delle schede di rilevazione. Il monitoraggio procedurale è attivato a livello di misura (procedure di attuazione e gestione della misura) fino alla fase di individuazione dei progetti. I dati procedurali vengono successivamente rilevati a livello di progetto scegliendo una soglia dimensionale di significatività dei progetti (variabile per settore e territorio) e definendo il percorso procedurale da monitorare.

Periodicità, codifica e trasferimento elettronico dei dati

I dati finanziari, fisici e procedurali vengono aggiornati e diffusi sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità nazionale responsabile del sistema centrale di monitoraggio.

I dati vengono rilevati a livello di progetto. I livelli successivi di aggregazione sono: azione (se del caso), misura, asse prioritario, POR. Ogni progetto e ogni misura vengono associati a un codice di "categoria di intervento" indicato dalla Commissione europea.

I dati di monitoraggio finanziario del POR disaggregati per asse prioritario e misura, distinti per anno, vengono trasmessi a cura del Dipartimento all'Autorità di Gestione del QCS su supporto informatico con cadenza trimestrale. I dati di monitoraggio fisico e procedurale sono inseriti nelle relazioni annuali di attuazione e del programma.

Validazione e controllo qualità

Le procedure di raccolta, aggregazione e trasmissione dei dati sono oggetto di un'azione di validazione e di controllo qualità, a cura del soggetto incaricato (a tal fine il complemento di programmazione indicherà, fin dal momento della sua approvazione, se tale soggetto sarà un ufficio interno all'Amministrazione regionale – individuato nel complemento stesso - o un soggetto esterno, individuato a seguito di gara pubblica europea entro il 31.3.2001. In questo secondo caso, i criteri di selezione indicati nel bando di gara dovranno essere oggetto di un'intesa preliminare con i servizi della Commissione europea), al fine di verificarne la coerenza, la sicurezza e l'affidabilità mediante controlli casuali su campioni significativi di informazioni. L'attuale procedura di raccolta dati, basata sul software MORECA, sarà implementata al fine di consentire l'individuazione e la rimozione tempestiva dei "punti di crisi".

Accesso all'informazione

I dati di monitoraggio, a livello di asse prioritario, sono disponibili all'interno della pagina Web del Comitato di Sorveglianza del POR.

Il Comitato di Sorveglianza del POR stabilisce contenuti e modalità di altre forme di divulgazione dei dati di monitoraggio.

6.4.6. Valutazione

Impostazione dell'attività di valutazione del POR

Le procedure, i metodi e i contenuti della valutazione del POR saranno omogenei con l'impostazione della attività di valutazione del QCS, così come definita dall'Autorità di gestione dello stesso QCS e dalla Commissione Europea.

Sistema di valutazione del POR

La valutazione del POR sarà affidata ad un Valutatore indipendente la cui selezione verrà completata (con la stipula del contratto) entro il 31.12.2001. Se la procedura di selezione del valutatore indipendente del programma non sarà stata completata entro la suddetta data, la Commissione Europea non darà corso ad alcuna successiva richiesta di pagamento riguardante il POR e ciò fino all'avvenuto completamento della procedura stessa. Il POR non potrà beneficiare dell'assegnazione della riserva di efficacia ed efficienza.

Il processo di valutazione si conformerà all'indirizzo tecnico e metodologico nonché al percorso temporale delle attività volte alla costruzione e all'attivazione del sistema di valutazione del Q.C.S. 2000-2006.

L'attività di valutazione interna dei progetti inclusi nel POR vede come momento centrale di coordinamento il Nucleo regionale di valutazione che opererà in posizione di indipendenza dal Dipartimento per l'Economia. In conformità a quanto previsto dal Q.C.S., il Presidente della G. R. si impegna a costituire con proprio atto monocratico e avviare, comunque entro 60 gg. dall'approvazione del POR e, comunque, antecedentemente alla prima riunione del CdS del QCS, il nucleo regionale di valutazione in base all'art. 1 della legge 144/1999.

Il Nucleo regionale, operando in collaborazione con il Nucleo del MTBE e in rete con il Comitato di attuazione dei Nuclei istituito dalla Conferenza Stato – Regioni, ha il compito di:

- diffondere e attivare nell'amministrazione regionale metodologie e approcci operativi in grado di consentire livelli di attuazione del programma e metodi di selezione dei progetti rispettosi dei criteri esplicitamente delineati nel QCS e coerenti con l'obiettivo di massimizzare l'efficacia del programma medesimo;
- promuovere programmi volti al rafforzamento e alla qualificazione del personale della Regione impegnato nell'attuazione del programma, caratterizzati da adeguati livelli qualitativi sul piano dell'attività formativa e improntati a modalità operative delle azioni formative basate su requisiti minimi comuni sul piano dei contenuti didattico – informativi, delle procedure, delle tecniche e delle metodologie proprie dei fondi strutturali e delle politiche di sviluppo.

Con specifico riferimento alle attività di valutazione il Nucleo regionale:

- costituisce riferimento per la struttura indipendente di valutazione del programma;
- promuove, indirizza e orienta sotto il profilo tecnico-metodologico l'attivazione di valutazione in itinere di grandi progetti e di progetti integrati territoriali (o comunque di progetti significativi o settori) come strumento volto a migliorare la performance attuativa del programma e a favorire la graduale diffusione delle culture della valutazione.

Valutazione intermedia

Il Dipartimento per l'Economia è responsabile della valutazione intermedia del programma, in collaborazione con l'Autorità di gestione del QCS e la Commissione Europea. La valutazione intermedia viene effettuata dal Valutatore Indipendente, conformemente all'articolo 42 del Regolamento (CE) n. 1260/1999, e viene svolta tenendo conto delle procedure, delle metodologie e delle tecniche individuate e condivise nell'ambito della Sorveglianza e valutazione del QCS.

Valutazione ex - post

La valutazione ex-post ricade nella responsabilità della Commissione europea, in collaborazione con lo Stato membro, le Autorità di gestione del QCS e dei programmi operativi, conformemente all'articolo 43 del Regolamento (CE) n. 1260/1999.

6.4.7. Controllo

Il Dipartimento per l'Economia è responsabile, ai sensi dell'art. 34 del Regolamento (CE) n. 1260/1999, della regolarità delle operazioni finanziate e dell'attuazione di misure di controllo interno da effettuarsi conformemente all'art. 38 dello stesso Regolamento.

Il sistema, per corrispondere all'insieme delle norme in materia che individuano tre principali funzioni (attività di gestione, attività di controllo contabile-finanziario sulla gestione e verifica dell'efficacia del sistema di controllo della gestione), sarà organizzato prevedendo un'autonoma distinzione dell'esercizio di tali funzioni.

Il sistema regionale di gestione e controllo dovrà, conformemente alla normativa comunitaria e agli obiettivi di una sana gestione finanziaria, assicurare in particolare:

- il rispetto della partecipazione dei Fondi strutturali nei limiti fissati dai Regolamenti e dal QCS;
- il rispetto ammissibilità delle spese e dei tempi per i pagamenti;
- la coerenza degli interventi con le previsioni del QCS e del POR;
- la realizzazione ed il mantenimento delle piste di controllo.

Controllo contabile-finanziario

Il complemento di programmazione indicherà, fin dal momento della sua approvazione, gli uffici responsabili del controllo contabile-finanziario per ciascuna misura. Tali uffici dovranno, in particolare:

- controllare che le registrazioni contabili disponibili ai vari livelli di gestione forniscano informazioni dettagliate sulle spese effettivamente sostenute dai destinatari finali, per ciascun progetto cofinanziato, compresa la data di registrazione contabile, l'importo di ogni voce di spesa, l'identificazione dei documenti giustificativi, la data, il metodo di pagamento e la disponibilità della documentazione di supporto;
- controllare, nel caso di voci di spesa che si riferiscono solo in parte alle azioni cofinanziate dalla Comunità, l'accurata ripartizione dell'importo, debitamente giustificata;
- controllare che i piani tecnici e finanziari delle azioni, le relazioni sullo stato di avanzamento, i documenti relativi all'approvazione dei progetti, le procedure di gara e di appalto, ecc. siano disponibili ai vari livelli di gestione;
- controllare, nel caso di adozione di procedure di gestione di informazione, compresi i trasferimenti elettronici dei dati, che tutte le autorità interessate possano ottenere dal livello inferiore le informazioni sufficienti per giustificare le proprie registrazioni contabili e gli importi dichiarati al livello superiore.

Verifica dell'efficacia dei sistemi di controllo

La verifica dell'efficacia dei sistemi di controllo della gestione del Programma Operativo è demandata al soggetto incaricato (a tal fine il complemento di programmazione indicherà, fin dal momento della sua approvazione, se tale soggetto sarà un ufficio interno all'Amministrazione regionale – individuato nel complemento stesso - o un soggetto esterno, individuato a seguito di gara pubblica europea entro il 31.3.2001. In questo secondo caso, i criteri di selezione indicati nel bando di gara dovranno essere oggetto di un'intesa preliminare con i servizi della Commissione europea). Tale soggetto sarà responsabile dei controlli sistematici, da effettuarsi nel corso della gestione ed in ogni caso prima della liquidazione finale dell'intervento, riguardante almeno il 5% della spesa totale ed un campione rappresentativo dei progetti e delle iniziative approvate. Più in particolare l'attività riguarderà:

- controlli di progetti di vario tipo e dimensione;
- controlli sulla base del rischio individuato;
- controllo delle concentrazioni di progetti in capo ad un soggetto attuatore;
- controllo dell'applicazione pratica e dell'efficacia dei sistemi di gestione e di controllo;
- controllo della concordanza tra un adeguato numero di registrazioni contabili e i pertinenti documenti giustificativi;
- controllo della rispondenza della natura degli impegni e dei tempi delle spese alle prescrizioni comunitarie e alle caratteristiche fisiche delle schede progettuali approvate.

I controlli, fermo restando quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di verifiche amministrativo-contabili, saranno eseguiti con le modalità, tra l'altro, previste dall'art. 7 del Regolamento (CE) n.2185/96.

Controlli sull'impiego dei finanziamenti dei Fondi strutturali potranno essere effettuati da tutti gli organismi previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria.

Esiti dei controlli

A seguito dei singoli controlli dovrà essere predisposto uno specifico verbale che rimane agli atti dell'organismo o ufficio che ha effettuato il controllo trasmettendone copia al Dipartimento per l'Economia.

Nel caso si rilevino irregolarità, abusi o reati di qualunque genere, i funzionari che hanno effettuato il controllo inviano le dovute segnalazioni alle Autorità competenti.

Le irregolarità riscontrate e segnalate al Dipartimento per l'Economia vengono da quest'ultimo comunicate alle amministrazioni dello Stato interessate (Ministero del Tesoro - Dipartimento delle Politiche di Sviluppo e Coesione – Servizio per le Politiche dei Fondi Strutturali Comunitari - e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE), conformemente alla normativa vigente, informando le medesime delle azioni amministrative e giudiziarie intraprese per il recupero dei contributi.

Il Dipartimento per l'Economia, in conformità degli artt. 34 e 38 del Regolamento (CE) n. 1260/1999, assumerà le iniziative più idonee a risolvere le problematiche di carattere gestionale e procedurale evidenziate dai controlli effettuati.

6.4.8 Specificità di attuazione dei Progetti Integrati.

La strategia del Programma Operativo assegna ai “Progetti Integrati”, la massima rilevanza sia come modalità privilegiata di attuazione del programma, sia come metodologia per conseguire la concentrazione e la specializzazione degli interventi nel quadro della più ampia concertazione, del partenariato socio-istituzionale e della valorizzazione del ruolo delle autonomie locali e territoriali.

Definizione

I Progetti Integrati sono definiti dal QCS come: “complesso di azioni intersettoriali, strettamente coerenti e collegate tra di loro, che convergono verso un comune obiettivo di sviluppo del territorio e giustificano un approccio attuativo unitario”. Questa definizione sottolinea due elementi:

- il concetto di integrazione progettuale, caratteristica generale dell'attività cofinanziata dai Fondi strutturali;
- il riferimento territoriale o settoriale del complesso delle azioni, inteso non solo come destinatario di iniziative e di azioni di sviluppo, ma come contesto di cui si vogliono attivare le potenzialità latenti e/o presenti.

Il Progetto Integrato si configura quindi come un progetto complesso, costituito da specifici interventi nell'ambito del Programma Operativo Regionale, che richiedono una forma di attuazione e di gestione integrata, caratterizzata per aspetti di innovazione nei contenuti e nelle modalità, ma che non comporta necessariamente la costituzione di un nuovo soggetto (ad esempio Progetti Integrati promossi da parchi nazionali o regionali), né tanto meno un istituto di natura negoziale. Questi istituti (es. accordi di programma) possono rappresentare, in quanto conformi al principio di sussidiarietà e della valorizzazione del ruolo delle autonomie locali, una modalità di attuazione dei Progetti Integrati, che rientra all'interno delle scelte del programma e che saranno in particolare esplicitate nel Complemento di Programmazione.

Finalità

La concentrazione degli interventi è l'aspetto caratterizzante dei Progetti Integrati. Il territorio è chiamato a svolgere una funzione attiva per dare luogo a un processo di sviluppo cumulativo.

Il riferimento ad un'area di concentrazione (distretto, parco, giacimento culturale, città) è caratteristica essenziale della tipologia dei Progetti Integrati che puntano sullo sviluppo locale. A tale tipologia si affianca quella che punta all'integrazione di filiere (specializzate) di imprese; in questo caso il riferimento territoriale può essere individuato anche nell'intero territorio regionale.

Il Progetto Integrato punta a soddisfare una duplice esigenza:

- assicurare adeguato riconoscimento agli interventi che rispondano a un principio di integrazione e di concentrazione, sia funzionale che territoriale, e siano quindi basati su di una idea guida di sviluppo, esplicitata e condivisa secondo le procedure partenariali della programmazione e della concertazione socio-istituzionale, ed attuata secondo il

principio della sussidiarietà e della valorizzazione del ruolo delle autonomie locali e territoriali;

- fare in modo che alla maggiore complessità di realizzazione di queste azioni facciano riscontro modalità gestionali unitarie, organiche e integrate, in grado di consentire l'effettivo conseguimento degli obiettivi nei tempi prefissati.

Elementi identificativi

Il Progetto Integrato si compone di un complesso di azioni, ciascuna delle quali può essere attribuita alla competenza di soggetti differenti, che devono essere coerenti con uno o più obiettivi specifici indicati nel POR e convergere verso un'unica finalità di sviluppo. Proprio la sua complessità ne richiede forme di gestione "speciale", volte a:

- definire le modalità attraverso le quali si realizza lo stretto collegamento delle procedure di attuazione, considerato che esse possono riguardare misure diverse;
- individuare chiare forme di responsabilizzazione per gli interventi, così da assicurarne una gestione il più possibile flessibile e integrata.

Partendo da queste considerazioni è quindi possibile richiamare gli elementi che caratterizzano i Progetti Integrati:

- individuazione dell'idea-guida e della strategia del progetto, che si traduce nella definizione e nel perseguimento di obiettivi concreti riferiti al progetto stesso;
- identificazione di un ambito territoriale o tematico specifico (inteso nel senso individuato al punto precedente) che rappresenta il contesto di riferimento;
- identificazione del soggetto responsabile del progetto;
- identificazione delle modalità gestionali e procedurali più opportune a rendere effettiva la realizzazione dei Progetti Integrati, sia all'interno della Regione, sia nei rapporti di integrazione con i soggetti esterni;
- definizione di un adeguato sistema di monitoraggio e valutazione dei Progetti Integrati, che consenta di effettuare aggiustamenti in itinere, nonché di verificare i risultati in coerenza con gli obiettivi che il Progetto si propone.

Collocazione nel Programma Operativo

All'interno del Programma operativo e del Complemento di programmazione, il Progetto Integrato non si traduce in una articolazione ulteriore che si affianca ad Assi e Misure, bensì in una modalità operativa che si sceglie di adottare perché una serie di azioni – che fanno capo ad Assi e Misure diverse, ma che sono coerenti con i loro contenuti specifici – siano esplicitamente collegate tra loro e finalizzate a un comune obiettivo.

Al tempo stesso, il Progetto Integrato è anche un progetto definito che ha necessità di dotarsi di risorse finanziarie, da quantificare complessivamente e distribuire tra le Misure del POR che contribuiscono alla realizzazione del progetto.

Le singole Schede di Misura specificano di conseguenza la loro connessione con i Progetti Integrati e, nel Complemento di Programmazione, la quota di risorse ad essi dedicata.

Criteri generali

Oltre agli 'elementi identificativi' indispensabili citati in precedenza per l'attuazione dei Progetti Integrati dovranno essere assicurati alcuni requisiti attinenti alle modalità di realizzazione.

Il primo requisito riguarda la capacità di assicurare un monitoraggio efficace e tempestivo degli effetti e delle trasformazioni reali che l'attuazione del progetto via via produce.

Il secondo requisito è la previsione di un soggetto, il project manager, che avrà la facoltà di agire per risolvere i problemi che insorgono rapidamente ed in modo efficace. Il project manager, sarà dotato di adeguati poteri per tutta la durata dell'intervento.

Il terzo requisito riguarda la capacità di gestire in modo efficace la rete di relazioni con altri soggetti istituzionali che possono avere un ruolo più o meno significativo in fase di attuazione, e dunque prevedere forme e procedure di raccordo che ne assicurino la cooperazione.

Il quarto requisito riguarda la valutazione ex ante del progetto; è infatti essenziale identificare, in sede di definizione del progetto, indicatori di risultato e di impatto pertinenti e significativi che permettano di verificare se e quanto alcuni effetti attesi hanno realmente luogo.

Le modalità specifiche di organizzazione ed attuazione della programmazione integrata sono disciplinate dal complemento di programmazione, che individua anche le modalità per dare sostegno e supporto alle attività di costituzione e di progettazione dei programmi.

Il POR Campania individua nel 40% del proprio piano finanziario l'ammontare delle risorse orientativamente attribuite al complesso dei Progetti Integrati, che saranno redatti secondo le priorità e le strategie del POR. La citata percentuale, calcolata sulla quota pubblica del piano finanziario, è stata definita in seguito ad un processo concertativo.

Nella descrizione delle Misure viene riportata l'indicazione sulla utilizzazione delle stesse nell'ambito dei Progetti Integrati.

A partire dagli elementi identificativi dei progetti integrati, il complemento di programmazione deve evidenziare i seguenti aspetti:

- identificazione dei contesti territoriali o tematici destinatari prioritari degli interventi dei progetti integrati;
- individuazione degli obiettivi dei progetti integrati;
- indicazione della strategia di intervento;
- procedure di progettazione, approvazione e finanziamento dei progetti integrati e ammontare delle risorse complessive loro destinate;
- modalità e criteri per la selezione dei singoli progetti e dei beneficiari finali;
- identificazione delle misure che, all'interno dei vari Assi, contribuiscono alla realizzazione dei progetti integrati;
- indicazione del soggetto responsabile dei progetti integrati;
- indicazione dei criteri utilizzati per l'individuazione del soggetto interno alla Regione responsabile del coordinamento tra le varie misure del POR coinvolte e della valutazione dei progetti integrati;
- modalità di coordinamento fra i diversi centri di responsabilità all'interno della Regione e con i soggetti locali;
- eventuali procedure per l'attivazione di poteri sostitutivi da parte del soggetto responsabile;
- eventuale modalità di partecipazione del responsabile del progetto al Comitato di Sorveglianza;
- integrazione con gli altri strumenti di pianificazione territoriale secondo modalità coerenti con le leggi n. 112/98 (Legge Bassanini) e n. 142/90 (concernente il coordinamento e l'accelerazione di procedure amministrative);
- eventuale integrazione con gli altri strumenti di promozione dello sviluppo locale (Patti territoriali, ecc.).

Gli interventi relativi al settore agricolo, forestale, agro-alimentare, di sviluppo rurale e della pesca di competenza del FEOGA e dello SFOP dovranno in ogni caso essere attuati conformemente alle misure del relativo programma operativo regionale dalle autorità regionali designate. I progetti dovranno essere istruiti dalle stesse autorità regionali nel rispetto delle stesse regole definite dalle misure del POR. Nessun sistema separato di istruttoria, monitoraggio e controllo delle singole misure potrà essere attuato.

6.5 Riserva di efficienza ed efficacia

Il programma concorre all'assegnazione della riserva comunitaria e nazionale coerentemente con quanto indicato nel QCS e sulla base della proposta dettagliata – elaborata, per la riserva comunitaria, in stretta concertazione con la Commissione Europea - relativa a criteri, procedure e modalità tecniche, che l'autorità di gestione del QCS presenterà nella prima riunione del Comitato di Sorveglianza del QCS stesso.

L'autorità di gestione del programma fornirà tutte le informazioni necessarie alla rilevazione degli indicatori individuati per la verifica del rispetto dei criteri per l'assegnazione della riserva comunitaria e nazionale.

6.6. Rispetto della normativa e delle politiche comunitarie

Ai sensi dell'art.12 del Regolamento (CE) n.1260/1999. Le azioni oggetto di un finanziamento dei Fondi Strutturali devono essere conformi alle disposizioni del Trattato e della legislatura comunitaria emanata in virtù dello stesso, nonché alle politiche comunitarie.

L'Autorità di Gestione del POR è responsabile del rispetto della normativa comunitaria, come indicato all'art.34 Regolamento (CE) n.1260/1999 e comunica al Comitato di Sorveglianza, almeno una volta l'anno, la situazione in termini di rispetto della normativa comunitaria evidenziando eventuali problemi e proponendo soluzioni.

Particolare attenzione sarà posta nella verifica del rispetto delle politiche comunitarie nei seguenti settori:

- le regole della concorrenza;
- le gare di appalto;
- la tutela dell'ambiente;
- le pari opportunità;
- le politiche del lavoro;
- lo sviluppo della società dell'informazione
- le piccole e medie imprese.

Le regole della concorrenza

Il cofinanziamento comunitario di regimi di aiuto di Stato alle imprese è subordinato all'approvazione di detti aiuti da parte della Commissione, in conformità agli articoli 87 e 88 del Trattato.

Tuttavia, gli aiuti che si configurano come aiuti "de minimis" non sono soggetti all'obbligo di notifica e non richiedono pertanto approvazione preventiva.

Gli aiuti alle imprese finanziati dal FESR escludono dal loro campo di applicazione le attività di produzione, manipolazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (di cui all'all. 1 del Trattato).

Per quanto riguarda il settore agricolo e lo sviluppo rurale, gli articoli 51 e 52 del Regolamento (CE) n. 1257/1999 sono d'applicazione. Il riferimento alla programmazione nazionale di cui alla legge 499/99, ed in particolare al Piano agricolo nazionale, è pertinente nella misura in cui detta programmazione è conforme alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato.

Le gare di appalto

Le azioni finanziate saranno attuate nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi; le comunicazioni destinate alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea e/o sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e/o sul Bollettino Ufficiale della Regione precisano gli estremi dei progetti per i quali è stato deciso il contributo comunitario.

Le domande di contributo per i Grandi progetti dovranno indicare l'elenco completo degli appalti già espletati, nonché i verbali relativi. Informazioni aggiornate sono trasmesse alla Commissione nel rapporto annuale di cui all'art 37 del Regolamento (CE) 1260/1999.

La tutela dell'ambiente

Le azioni finanziate dai Fondi Strutturali dovranno essere coerenti con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e di tutela e miglioramento dell'ambiente disposti dal Trattato e concretizzati nel Programma di politica e d'azione dell'Unione europea a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile, nonché con gli impegni assunti dall'Unione nel quadro di accordi internazionali. Le

azioni finanziate dai Fondi strutturali dovranno inoltre rispettare la normativa comunitaria in materia di ambiente.

Nella realizzazione degli interventi, dovrà essere data priorità all'attuazione delle direttive ambientali comunitarie in vigore, e al conseguimento degli obiettivi in esse stabiliti, al fine di colmare i ritardi tuttora esistenti nella loro implementazione.

In materia di VIA, nelle more del recepimento nell'ordinamento nazionale e regionale, verrà comunque garantito il rispetto della direttiva 97/11/CE che modifica la direttiva 85/337/CEE.

Per quanto concerne le direttive 92/43/CEE “habitat” e 74/409/CEE “uccelli selvatici”, l'Autorità ambientale di concerto con l'Autorità di gestione, si farà carico di informare tutte le autorità responsabili degli interventi e delle misure quanto alla localizzazione sul territorio regionale dei Siti di Importanza Comunitaria proposti e delle Zone di Protezione Speciale istituite o in corso di istituzione, nonché delle misure di salvaguardia previste da dette direttive (segnatamente gli obblighi derivanti dall'applicazione dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE).

I rapporti annuali di esecuzione di cui all'articolo 37 del Regolamento (CE) n. 1260/1999 conterranno una dettagliata disamina dello stato di implementazione (e del conseguimento degli obiettivi in esse stabiliti) delle principali direttive comunitarie in materia di ambiente correlate con le azioni dei Fondi strutturali.

Le pari opportunità

L'attuazione del principio delle **pari opportunità tra uomini e donne** viene affrontata in modo integrato in tutti gli aspetti della strategia di sviluppo. Per selezionare gli interventi, quando possibile, saranno adottati criteri i che terranno conto delle considerazioni relative alle pari opportunità.

Le politiche del lavoro

La centralità del tema lavoro all'interno dell'Unione Europea è confermata dall'introduzione nel Trattato di Amsterdam di un nuovo titolo sull'occupazione; inoltre, gli Stati membri hanno deciso, in occasione del Vertice sull'Occupazione tenutosi a Lussemburgo nel novembre 1997, una strategia europea per l'occupazione che si articola in quattro assi principali: occupabilità, imprenditorialità, adattabilità e pari opportunità.

La valutazione dell'impatto occupazionale nel suo complesso sviluppata nel POR costituirà base di riferimento per i complementi di programmazione; particolare attenzione verrà dedicata, alla verifica del rispetto delle indicazioni comunitarie in tema di occupazione e alla valutazione degli effetti di natura occupazionale delle singole azioni.

Le piccole e medie imprese

La politica di sviluppo regionale disegnata nel POR è centrata sul protagonismo e sullo sviluppo delle PMI. Le azioni di sostegno previste puntano alla crescita e all'infittimento del tessuto regionale delle PMI. Azioni specifiche sono previste per sostenere la creazione d'impresa, lo sviluppo di collegamenti e di reti di cooperazione fra PMI, la promozione dell'accesso ai servizi (sia dal lato della domanda che da quello dell'offerta).

Sviluppo della Società dell'Informazione

Il POR assegna una particolare centralità allo sviluppo dell'I&CT e più in generale della SI, a cui dedica specifiche azioni sia per lo sviluppo della domanda che per la generazione di un'offerta regionale. Lo sviluppo e la diffusione della SI è inoltre ricercato all'interno delle strategie di tutti gli assi del programma.